



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — REVOCAZIONE – FASE RESCISSORIA – È NUOVO GIUDIZIO

Descrizione

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, *“la revocazione travolge completamente i capi della sentenza [revocata], sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)”* (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721, dettata in materia di errore revocatorio ma applicabile all'art. 63, comma 1, lett. d) CGS). Peraltro, è pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorché come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 63/CFA/2022-2023/F

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino, Falini

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0063 CFA del 30 gennaio 2023 (Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri)